



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO
***per la protezione degli ambienti
abitativi e dell'ambiente esterno
dall'esposizione al rumore***

- ❖ approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 6 maggio 1996;
- ❖ modificato con delibera di Consiglio Comunale n.110 del 21 ottobre 1996.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI E DELL'AMBIENTE ESTERNO DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – FINALITA'	3
ART. 2 – ESCLUSIONI	3
ART. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE	3
ART. 4 – MISURAZIONI E CONTROLLI	4
CAPO II – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E CORRISPONDENTI LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITA'	4
ART. 5 – ZONIZZAZIONE	4
ART. 6 – LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	4
CAPO III – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO – ATTIVITA' PRODUTTIVE	5
ART. 7 – ATTIVITA' ARTIGIANALI.....	5
ART. 8 – ATTIVITA' INDUSTRIALI.....	5
ART. 9 – ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICO-RIETTIVE E RICREATIVE.....	6
ART. 10 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA	6
ART. 11 – PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	7
CAPO IV – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	7
ART. 12 – CAMPO D'APPLICAZIONE	7
ART. 13 – AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA	7
ART. 14 – AUTORIZZAZIONE - RILASCIO.....	8
ART. 15 – ATTIVITA' DI DURATA MASSIMA GIORNALIERA	9
CAPO V – DELLA PUBBLICA QUIETE	10
ART. 16 – EMISSIONI SONORE DI DIVERSA NATURA.....	10
CAPO VI – SANZIONI	10
ART. 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	10
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE	11

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI E DELL'AMBIENTE ESTERNO DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni di cui alla legge n. 447 del 26.10.95 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.1991, con il quale sono stati fissati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

2. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

ART. 2 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 277 del 15.8.1991.

ART. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento riproducono quelle stabilite dal D.P.C.M. 1.3.1991 e ad esse viene fatto riferimento per l'interpretazione dei provvedimenti emessi dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

ART. 4 – MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Le attività di controllo e rilevazione dei limiti di esposizione al rumore vengono effettuate dagli organi preposti a tali servizi con le modalità e la strumentazione stabilite nel D.P.C.M. 1.3.1991.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E CORRISPONDENTI LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITA'

ART. 5 – ZONIZZAZIONE

1. Con atto deliberativo n. 40 del 26.02.1993 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di classificazione in zone, come stabilito dalla tabella 1 del D.P.C.M. 1.3.1991, suddividendo il territorio comunale in quattro classi indicate nell'allegata cartografia.

2. Il piano territoriale di cui al primo comma è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovo insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse.

ART. 6 – LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale sono corrispondenti a quelli stabiliti, per le singole classi, nella tabella 2 del D.P.C.M. 1.3.1991.

CAPO III – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART. 7 – ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. La domanda per il rilascio del nulla osta di nuove attività artigianali dovrà essere corredata da idonea certificazione attestante gli eventuali tipi di macchine utilizzate e, là dove prevista, la loro conformità alle direttive CEE relative al rumore. Il Sindaco ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere la valutazione di impatto acustico il cui esito sarà vincolante ai fini del rilascio del nulla osta. Il Servizio Comunale preposto trasmette, per il parere, gli atti alla competente Unità Sanitaria Locale.

ART. 8 – ATTIVITA' INDUSTRIALI

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a nuovi impianti industriali deve essere corredata da idonei elaborati progettuali e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti. Tali atti costituiscono integrazione obbligatoria del progetto edilizio.

2. Nella relazione dovranno essere illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico e deve essere effettuata la previsione dell'impatto acustico.

3. La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati.

4. Il Servizio Comunale preposto trasmette, per il parere, gli atti alla competente Unità Sanitaria Locale.

ART. 9 – ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICO-RICETTIVE E RICREATIVE

1. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali, sportive, turistico-ricettive e/o ricreative, di circoli privati e pubblici esercizi che prevedono l'impiego di macchinari o impianti rumorosi dovrà essere corredata dall'elenco e dalla descrizione tecnica delle singole apparecchiature (impianti stereofonici, frigoriferi, condizionatori d'aria ecc.). Il Sindaco ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere una valutazione di impatto acustico e conseguentemente di impartire specifiche prescrizioni.

2. Qualora l'installazione di macchinari o impianti rumorosi in strutture già esistenti e/o precedentemente autorizzate comporti delle opere edili di modifica dell'edificio (es. installazione di griglie di fuoriuscita dell'aria ecc.) queste devono essere eseguite tenendo conto delle norme previste nel Regolamento Edilizio ed in modo tale da non creare alcun inconveniente igienico-sanitario.

ART. 10 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata. E' fatto obbligo, inoltre, di individuare le aree da destinare a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

2. E' fatto obbligo produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali.

ART. 11 – PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Il Comune provvede, nei tempi previsti dalla legge e non appena la Regione Toscana ne avrà stabilito i criteri, ad adottare il piano di risanamento acustico.

2. Il piano di risanamento acustico dovrà contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, individuate sulla base del piano di classificazione del territorio di cui all'art. 5;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. Il piano di risanamento è approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 12 – CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari od impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Sindaco anche in deroga ai limiti imposti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e dal presente Regolamento.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONE – RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla presumibile data di inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati:

per i cantieri edili:

- a) elenco dei singoli macchinari od impianti rumorosi e relativa attestazione di conformità alle direttive CEE, recepite con D.M. n. 588 del 28.11.87 e DD.LL. n. 135 e 137 del 17.11.1989;
- b) l'esatta ubicazione del cantiere;
- c) nominativo del responsabile e sede legale della ditta che effettua i lavori;
- d) il numero di concessione o di autorizzazione edilizia o la data della comunicazione di esecuzione opere interne;
- e) la durata dei lavori e la data d'inizio;

per le manifestazioni:

- a) la data, la durata e il luogo in cui si svolge;
- b) il responsabile organizzativo;
- c) le modalità di svolgimento;
- d) i tipi di impianti o macchinari rumorosi utilizzati.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE - RILASCIO

1. Il Sindaco, sentito il parere della competente Unità Sanitaria Locale, può rilasciare l'autorizzazione, in deroga ai limiti imposti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e dal presente regolamento, fermo restando quanto segue:

- a) per i cantieri edili, il rigoroso rispetto dei seguenti orari:
 - **dalle ore 8 alle ore 20 con un intervallo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 nel periodo che va dal 1 aprile al 20 ottobre;**
 - **dalle ore 8.00 alle 19.30 con un intervallo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 nel periodo che va dal 21 ottobre al 31 marzo;**

inoltre, il livello di rumorosità (Leq) non dovrà comunque superare i 70 dB (A). Tale limite si intenda fissato al perimetro della zona in cui viene svolta l'attività oggetto della deroga.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare alcun tipo di macchinario rumoroso nei giorni festivi.

- b) per le manifestazioni quali feste popolari, circhi, luna park ecc., il livello di rumorosità (Leq) non dovrà superare i 70 dB(A), fissato al perimetro esterno della zona nella quale si svolge l'attività. Il Sindaco, potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse a seconda del luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto

in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

ART. 15 – ATTIVITA' DI DURATA MASSIMA GIORNALIERA

1. Le attività e/o manifestazioni che comportino l'uso di macchinari od impianti rumorosi, di durata non superiore ad un giorno, si intendono autorizzate in via generale, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno sette giorni, purché rispettino orari e limiti massimi di seguito indicati:

a) lavori di manutenzione interna di edifici	vigono gli orari per i cantieri (vedi art. 14)	
b) manifestazioni politiche sindacali e simili	9.00 – 13.00	70 dB (A)
	16.00 – 24.00	
c) spettacoli teatrali musicali, sagre, fiere	9.00 – 13.00	70 dB (A)
	16.00 – 24.00	

2. Qualora la medesima attività o manifestazione di durata giornaliera sia ripetuta più volte nell'arco dell'anno si considera al pari delle attività di cui all'art. 12 ed è pertanto soggetta ad autorizzazione sindacale. Per essa, se non vengono modificate le condizioni in cui si svolge (stesso luogo e stessa strumentazione), sarà sufficiente un'autorizzazione omnicomprensiva.

3. Il Sindaco, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento delle suddette attività e/o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati.

4. Il Sindaco, qualora si manifestino situazioni di particolare urgenza, emergenza e/o pericolo per la pubblica incolumità, potrà consentire interventi immediati, anche in deroga ad orari e limiti massimi di rumorosità previsti nel presente regolamento.

CAPO V – DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 16 – EMISSIONI SONORE DI DIVERSA NATURA

1. E' consentito l'uso degli utensili da giardino, quali decespugliatori, tosaerba, motosega ecc. purché si rispetti l'intervallo di riposo previsto all'art. 14 e che si adottino tutti i possibili accorgimenti per limitare al massimo il disturbo alla popolazione residente.

2. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme non si applicano i limiti previsti dal presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti. Relativamente ai sistemi di allarme acustico antifurto, installati sui veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e contenuta, in ogni caso, nella durata massima di 3 minuti primi.

3. I proprietari di animali devono adottare tutti gli accorgimenti possibili affinché essi con i loro versi non arrechino disturbo al vicinato.

4. E' vietato produrre schiamazzi, sia per le strade cittadine che all'interno di private abitazioni, in particolare modo durante le ore destinate al riposo (14.00 – 16.00 e 24.00 – 8.00).

5. E' vietato tenere a volume troppo elevato, tale da arrecare disturbo, apparecchi quali radio, stereo, televisore ecc.

CAPO VI – SANZIONI

ART. 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

superamento dei limiti massimi (art.6) e mancato rispetto del limite differenziale
da L. 100.000 a L. 500.000

mancato rispetto degli orari previsti agli artt. 14 e 15.
da L. 100.000 a L. 500.000

mancata autorizzazione in deroga (*) (art. 13)
da L. 100.000 a L. 500.000

mancato preavviso per attività e/o manifestazione (art.15)
da L. 100.000 a L. 500.000

inosservanza alle disposizioni previste all'art. 16
da L. 100.000 a L. 500.000

2. Per i criteri di applicazione delle suddette sanzioni si fa riferimento all'art. 4 della L.R. n. 85 del 12.11.1993.

3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti norme di legge.

4. Il Comune utilizza i proventi delle sanzioni per lo svolgimento di attività connessa alla tutela dell'ambiente.

(*) modifica adottata con delibera di C.C. n. 110 del 21.10.96, per mero errore materiale.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.